



AVVISO
ADESIONE AL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2025

*Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali
o agli Enti Pubblici istituzionalmente preposti
a rendere servizi socioassistenziali*



INDICE

Premessa

Art 1. Bando *Home Care Premium* rivolto agli utenti

Art 2. Convenzionamento Ambiti territoriali o Enti pubblici preposti a rendere servizi di assistenza

Art 3. Prestazioni integrative

Art 4. Obblighi del soggetto convenzionato

Art 5. Obblighi dell'Inps

Art 6. Erogazione dell'acconto per spese gestionali

Art 7. Rendicontazione delle spese gestionali

Art 8. Risoluzione della Convenzione

Art 9. *Customer satisfaction*

Art 10. Responsabilità

Art 11. Ricorsi

Art 12. Responsabile del procedimento



Premessa

L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali nonché dei loro familiari. L'Istituto destina parte delle risorse della suddetta Gestione a sostegno della non autosufficienza (DM n. 463/1998).

Con il Progetto Home Care Premium 2025 l'INPS individua requisiti e modalità di erogazione della prestazione denominata HCP per il triennio 2025/2028. Detta prestazione consiste nel riconoscimento da parte dell'Istituto di contributi economici – c.d. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare, nonché l'erogazione di servizi di assistenza alla persona, c.d. “prestazioni integrative”.

Al fine di rendere le prestazioni integrative, l'INPS intende avvalersi della collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n.328/2000 o come diversamente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia – ovvero, nei casi di assenza di ATS, degli Enti pubblici che hanno competenza istituzionale a rendere i servizi di assistenza alla persona, che vorranno convenzionarsi.

Con riferimento a dette prestazioni, il progetto HCP 2025/2028 presenta, rispetto alle precedenti versioni, alcune novità per snellire le procedure e semplificare la fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data del 30 giugno 2025, saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025 nel caso di presentazione di domanda entro il 31 dicembre 2025; sarà considerata utile la valutazione del bisogno socioassistenziale già acquisita.

Articolo 1 - Bando *Home Care Premium* rivolto agli utenti

1. L'Istituto ha pubblicato sul sito www.inps.it il Bando di concorso "Home Care Premium 2025" rivolto ad individuare fino ad un massimo di n.35.000 persone con disabilità per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Per la disciplina delle prestazioni riconosciute ai beneficiari Home Care Premium 2025, si rinvia al relativo Bando di concorso.

Articolo 2 - Convenzionamento Ambiti territoriali o Enti pubblici preposti a rendere servizi di assistenza

1. Gli Ambiti territoriali (ATS) – di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia – e, nel caso di assenza dei primi, altri Enti pubblici che hanno competenza istituzionale a rendere i servizi di assistenza alla persona - possono aderire al Progetto stipulando con l'INPS un'apposita convenzione per collaborare con l'Istituto nelle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni integrative previste dal Bando Home Care Premium 2025.
2. La proposta di adesione al Progetto HCP 2025 dovrà pervenire a decorrere dalle **ore 12.00 del 1° aprile 2025 ed entro le ore 12.00 del 9 maggio 2025**. Al fine di dichiarare l'adesione di cui al presente articolo, i soggetti interessati indicati al comma 1, muniti di SPID/CIE/CNS, dovranno:
 - a) richiedere l'abilitazione al servizio telematico di Assistenza domiciliare, inviando alla Direzione Regionale INPS o Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio l'apposito modulo RA013 "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Benefici Sociali", selezionando il ruolo **Home Care Premium 2025 – Profilo Operatore**, scaricabile sul sito INPS www.inps.it alla sezione "tutti i moduli";
 - b) inviare la proposta di adesione attraverso il sito istituzionale www.inps.it. Per accedere al servizio, è sufficiente digitare nel motore di ricerca le parole "Assistenza domiciliare" ed accedere alla Scheda Prestazione "Assistenza domiciliare HCP - Gestione Dipendenti Pubblici (Servizi per Ambiti Territoriali, Enti e ASL)". All'interno della scheda cliccare su "Utilizza il servizio" ed accedere

al servizio "Gestione Dipendenti Pubblici: Assistenza Domiciliare – gestione pratiche (Regioni, Ambiti Territoriali e Sociali, ASL)" al cui interno si trova la voce di menu "Nuovo convenzionamento".

3. La Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente abiliterà gli Ambiti ad accedere su apposita piattaforma informatica, sulla quale gli stessi, a decorrere dall'avvenuta abilitazione, indicheranno le prestazioni integrative, tra quelle previste dal Bando all'art.17, per le quali avranno ricevuto adesione da parte delle corrispondenti figure professionali ad operare sul proprio territorio, i nominativi dei professionisti individuati e le tariffe da questi proposte.
4. Ai fini del convenzionamento con l'Istituto, l'Ambito dovrà inserire entro il 9 maggio 2025 almeno 3 delle prestazioni professionali ed i relativi professionisti accreditatisi.
5. Le tariffe proposte, prima della stipula della Convenzione, saranno assoggettate all'approvazione della Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali, alla quale spetta la verifica di congruità.
6. Entro il **23 maggio 2025**, la Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano provvederà alla verifica dei requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 del presente Avviso e, previa acquisizione del DURC (Documento Unico di regolarità amministrativa) regolare, sottoscriverà la convenzione con decorrenza 1° luglio 2025.
7. In caso di mancata accettazione della proposta di adesione di cui al comma 2 del presente articolo, da parte di un Ambito territoriale, la convenzione potrà essere sottoscritta con altro Ente pubblico che sia istituzionalmente competente a rendere servizi assistenziali e che abbia presentato adesione al Progetto HCP con le modalità di cui al comma 2.
8. L'elenco degli Ambiti e degli Enti pubblici convenzionati, di seguito chiamati Enti partner, e dei servizi professionali erogati dai professionisti individuati da ciascun Ambito sarà reso noto agli utenti mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata al Progetto HCP.
9. A decorrere dal 1° luglio 2025, rispetto a territori non oggetto di convenzione per l'attività finalizzata all'erogazione di prestazioni integrative, gli Ambiti territoriali (ATS) ovvero altri Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di

assistenza alla persona, possono manifestare l'adesione al Progetto HCP 2025, con le modalità di cui ai commi precedenti. In tal caso, la convenzione produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo trimestre utile, come indicato all'art.5 comma 2 del presente Avviso.

10. L'Inps si riserva la facoltà di non procedere all'accoglimento di nuove proposte di adesione al Progetto, laddove risultassero incompatibili con le risorse finanziarie in bilancio.
11. L'Istituto si riserva di determinare l'interruzione di tutto o di parte del Progetto HCP, con conseguente risoluzione delle convenzioni, dandone formale preavviso di sei mesi, qualora la spesa prevista risulti incompatibile con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario.

Articolo 3 – Prestazioni integrative

1. I servizi oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:
 - a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da **terapista occupazionale**
 - b) servizi professionali di **terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**
 - c) servizi professionali di **psicologia e psicoterapia**
 - d) servizi professionali di **fisioterapia**
 - e) servizi professionali di **logopedia**
 - f) servizi professionali di **biologia nutrizionale**
 - g) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati **dall'educatore professionale sociosanitario o dall'educatore professionale socio pedagogico**
 - h) servizi professionali di **infermieristica**.

Per i servizi professionali indicati è necessaria l'iscrizione da parte del professionista al rispettivo Albo professionale di appartenenza.

È escluso l'intervento di natura professionale medica.

2. A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base al proprio ISEE Sociosanitario ed alla fascia - indicata sulla tabella che segue - assegnata dall'Operatore sanitario sulla base della

valutazione del bisogno socioassistenziale - fino alla data di eventuale interruzione dell'erogazione della prestazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2028, a decorrere:

Per l'ipotesi di Ambiti che si convenzionano entro il 23 maggio 2025

- a) nel caso dei vincitori prioritari inseriti nella prima graduatoria, dal 1° luglio 2025;
- b) nel caso di vincitori non prioritari inseriti nella prima graduatoria, dal 1° luglio 2025, previa valutazione del bisogno socioassistenziale; nel caso in cui non sia stata ancora effettuata la valutazione dello stato di bisogno socioassistenziale, il budget per le prestazioni integrative sarà disponibile a decorrere dalla data di detta valutazione, fatto salvo il recupero del budget spettante, a condizione che l'utente abbia effettuato un appuntamento con uno dei professionisti entro due mesi dalla data di valutazione dello stato di bisogno stesso;
- c) nel caso di vincitori, prioritari o non prioritari, inseriti in graduatorie successive alla prima, dal mese successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa.

L'attivazione di una ulteriore prestazione professionale da parte degli Ambiti convenzionatisi comporterà il diritto per il beneficiario di usufruirne dall'inserimento in procedura del nuovo professionista.

Per l'ipotesi di Ambiti che si convenzionano successivamente al 23 maggio 2025

a scadenza trimestrale, dal primo giorno del trimestre successivo a quello di convenzionamento.

TABELLA

VALORE ISEE	Fascia I	Fascia II	Fascia III
Fino a 8.000,00 €	€ 618	€ 493	€ 368
da 8.000,01 a 16.000,00 €	€ 487	€ 343	€ 212
da 16.000,01 a 24.000,00 €	€ 312	€ 168	€ 100
da 24.000,01 a 32.000,00 €	€ 162	€ 88	€ 0
da 32.000,01 a 40.000,00 €	€ 75	€ 0	€ 0

3. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, il beneficiario non abbia presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), non saranno attribuite prestazioni integrative.

Articolo 4 - Obblighi del soggetto convenzionato

1. L'ATS o l'Ente pubblico convenzionato assicura:
 - a) l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 3 ore per cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza in ordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti alla non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza;
 - b) individuazione di almeno tre prestazioni professionali, tra quelle individuate al precedente articolo 3, in numero congruo, in grado cioè di garantirne la fruizione da parte dei beneficiari residenti nell'Ambito; detto numero dovrà essere mantenuto costante per tutta la durata del progetto. L'ATS deve impegnarsi ad implementare le prestazioni professionali, oltre le tre necessarie per la validità della Convenzione, attraverso la ricerca di figure idonee a soddisfare il fabbisogno del maggior numero possibile di beneficiari;
 - c) la verifica dell'iscrizione dei professionisti agli Albi professionali relativi alle professioni sanitarie indicate all'art.3 comma 1 del presente Avviso;
 - d) la rendicontazione delle attività gestionali;
 - e) il supporto ai beneficiari, anche attraverso la messa a disposizione di una postazione informatica, in tutte le fasi necessarie all'attivazione ed erogazione della prestazione integrativa, ad esempio nelle attività di ricerca dei professionisti, della gestione degli appuntamenti e delle operazioni di conferma dell'avvenuta prestazione;
 - f) il monitoraggio costante dell'erogazione delle prestazioni professionali ai beneficiari.

Articolo 5 - Obblighi dell'Inps

1. L'istituto, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a riconoscere un contributo per l'attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa.
2. Il contributo gestionale è di € 80 pro-capite mensile per ogni utente in carico, che abbia effettuato almeno un appuntamento nel trimestre di rendicontazione, ed è corrisposto a decorrere:
 - a) da luglio 2025 per gli ATS che hanno firmato la convenzione entro il 23 maggio 2025;
 - b) successivamente, a scadenza trimestrale, da ottobre, gennaio, aprile, luglio per gli Ambiti che si convenzioneranno nel trimestre immediatamente precedente.

Articolo 6 - Erogazione dell'acconto per spese gestionali

1. Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, l'Istituto, per l'avvio delle attività, erogherà all'Ente partner un acconto pari al 50% delle spese gestionali teoriche relative al primo trimestre utile (luglio/agosto/settembre), per l'ammontare indicato all'art. 5 del presente Avviso, con riferimento ai beneficiari HCP residenti presso gli Ambiti, che siano assegnatari di un budget superiore a zero.
2. Al trimestre successivo, e alla fine di ogni trimestre si procederà:

Al pagamento del saldo del precedente trimestre, calcolato sulla base dei soggetti residenti nell'Ambito, con budget assegnato, e con almeno un appuntamento effettuato, oltre al pagamento dell'acconto per il trimestre successivo, calcolato sulla base dei medesimi criteri e riferito ai soggetti aventi diritto nell'ultimo mese del trimestre precedente.

Il saldo viene erogato sottraendo l'acconto già erogato.
3. Qualora il beneficiario non sia stato ancora valutato, ai soli fini del calcolo dell'acconto, si stimerà che sia collocato nella fascia I, di cui all'art. 3, comma 2 del presente Avviso, ad eccezione dei soggetti con ISEE superiore ai 40.000 euro ai quali non spettano le prestazioni integrative.

Articolo 7 – Rendicontazione delle spese gestionali

1. Con cadenza trimestrale l'Ente partner procederà a compilare sul portale dedicato la rendicontazione delle spese gestionali e ad allegare la relativa documentazione.
2. Sulla base della documentazione presentata dal soggetto convenzionato, la Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano dell'Istituto procederà alle opportune verifiche e alla validazione dei rendiconti delle spese gestionali.
3. Ai fini dell'erogazione delle spese gestionali, verrà verificato il raggiungimento di una soglia minima di utenti, pari all'80% dei soggetti beneficiari del progetto HCP, in carico all'Ambito, che abbiano usufruito di almeno una prestazione nel corso del trimestre di riferimento.
4. L'INPS erogherà gli importi dovuti, ad ogni trimestre, entro 45 giorni dalla validazione dei rendiconti, previa acquisizione del Durc del soggetto destinatario del pagamento.

Articolo 8 – Risoluzione della Convenzione

1. Il venir meno, per un trimestre, di uno dei tre servizi professionali garantiti, tra quelli indicati all'art. 3 del presente Avviso, comporterà la risoluzione della Convenzione a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è avuta la diminuzione sotto il limite minimo necessario previsto all'art. 2 comma 4.
2. In caso di mancata fruizione di almeno una prestazione nel corso del trimestre di riferimento, da parte di un numero pari o superiore all'80% dei soggetti beneficiari del progetto HCP, in carico all'Ambito, la convenzione si intende risolta di diritto, e il soggetto convenzionato è tenuto - previa valutazione da parte della Direzione Regionale /Direzione di Coordinamento metropolitano in ordine allo svolgimento da parte dell'ente partner delle azioni necessarie indicate all'art.4 del presente Avviso - alla restituzione dell'acconto erogato ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso. Esclusivamente in fase di avvio del nuovo Progetto HCP 2025/2028, la verifica verrà effettuata su base semestrale (periodo luglio/dicembre 2025).

Articolo 9 - Customer satisfaction

1. L'Inps procede alla periodica rilevazione della *customer satisfaction* rivolta ai beneficiari. Il questionario e le modalità di calcolo del grado di soddisfazione saranno comunicati ai soggetti convenzionati prima della somministrazione agli utenti, per eventuali osservazioni.
2. L'esito negativo della rilevazione sarà notificato al soggetto convenzionato. Il ripetersi dell'esito negativo della rilevazione potrà essere considerato dalla Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano grave inadempimento, valutabile ai fini della risoluzione dalla Convenzione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite PEC.

Articolo 10 – Responsabilità

1. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da azioni promosse contro di esso da terzi, per danni imputabili alla scelta dei professionisti erogatori delle prestazioni.

Articolo 11 - Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro territorialmente competente è quello individuato in base alla residenza del beneficiario del progetto HCP.

Articolo 12 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente INPS della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente in materia di welfare.

Roma, 25 marzo 2025

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale